



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO

Piazza Sacro Cuore, 16 - 07100 SASSARI (SS)

Tel. 079 2845414 - E-mail: ssic850002@istruzione.it - ssic850002@pec.istruzione.it

C.F. 92128490908 - C.M. SSIC850002 - URL Sito WEB: www.icmonterosellobasso.edu.it

Circolare n. 022 dei 15.09.2023

Alle famiglie degli allievi della Scuola
Secondaria di Primo Grado
Loro Sedi
Albo, Atti e Sito WEB

OGGETTO: Validità anno scolastico 2023-24 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di 1° grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62 - "*Validità' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*";
- VISTA** la Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483, del 04.03.2011 - "*Validità' dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009*";
- VISTO** il monte ore annuale dei diversi percorsi di studio attivati presso la scrivente Istituzione Scolastica;
- VISTA** la deliberazione n° 6 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2023;

COMUNICA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-24, è fissato come di seguito:

Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 30 ore

Scuola Secondaria	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO MINIMO ORE DI PRESENZA (75%)	NUMERO MASSIMO ORE DI ASSENZA (25%)
TEMPO NORMALE	30	990	742,50	247,50

Il monte ore annuale, per TUTTI gli alunni del Tempo Scuola in esame, è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742,50 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

Il limite massimo di assenze, pertanto, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, pari cioè a **247,50 ore**.

Scuola Secondaria di Primo Grado - Corso/Percorso Musicale: tempo-scuola 33 ore

Scuola Secondaria	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO MINIMO ORE DI PRESENZA (75%)	NUMERO MASSIMO ORE DI ASSENZA (25%)
Corso Musicale	33	1089	816,75	272,25

Il monte ore annuale, per TUTTI gli alunni del Corso/Percorso Musicale, è di 1.089 ore (33 ore settimanali, moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 816,75 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

Il limite massimo di assenze, pertanto, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, pari cioè a **272,25 ore**.

I Docenti effettuano un riscontro delle ore di presenza degli alunni, per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore della classe, verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno, in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie, quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. Si precisa che il calcolo viene effettuato per il periodo compreso tra la data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2023-24 e la data di termine delle stesse.

Rispetto ai suddetti limiti, tuttavia, il Collegio dei Docenti, con la deliberazione n. 6, del 1 settembre 2023, n° 6, ha previsto le seguenti deroghe:

1. Deroghe di cui alla [Circolare Ministeriale n° 20, del 4 Marzo 2011](#), alla quale, pertanto, si rimanda.
2. Deroghe per le assenze degli alunni che, per ragioni familiari, devono recarsi all'estero, durante l'anno scolastico (ad esempio: i figli di immigrati, o di Italiani che lavorano all'estero).
3. Deroghe per le assenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), riconducibili, direttamente o indirettamente, alla loro particolare condizione, di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Si precisa, infine, che le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempreché il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità a procedere alla valutazione, comporta infatti la non ammissione alla classe successiva, o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Zentile

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)